

# zucchigroup

**VINCENZO ZUCCHI S.P.A.**

Via Legnano, 24 – 20127 Rescaldina (MI)  
Codice Fiscale e Partita IVA 00771920154  
Numero REA MI 443968  
Capitale sociale Euro 27.804.203 int. vers.

## Regolamento dei “Warrant Vincenzo Zucchi 2011- 2014”

Il presente documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede della società nonché presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. in data 30 dicembre 2010.

## Regolamento dei "Warrant azioni ordinarie 2011-2014"

(di seguito il "Regolamento")

1 In data 24 gennaio 2011 l'Assemblea Straordinaria della Vincenzo Zucchi S.p.A. (di seguito la "Società" o "Zucchi") ha deliberato, tra l'altro:

- i. un aumento di capitale scindibile, a pagamento, in opzione ai Soci, per massimi Euro 15.014.269,60 (quindicimilioniquattordicimiladuecentosessantanove/60) con emissione di massime n. 150.142.696 (centocinquantamilionicentoquartaduemilaseicentonovantasei) azioni ordinarie da liberarsi in denaro ad un prezzo pari al valore di Euro 0,10 (zero virgola dieci) per azione, offerte in opzione ai possessori di azioni ordinarie in ragione di n. 27 (ventisette) nuove azioni per ogni 5 (cinque) azioni ordinarie vecchie possedute o azioni di risparmio possedute, con attribuzione gratuita di un warrant "Vincenzo Zucchi 2011-2014" ogni azione sottoscritta;
- ii. un aumento di capitale sociale scindibile, a pagamento, a servizio dell'esercizio dei warrant "Vincenzo Zucchi 2011-2014", per massimi Euro 15.014.269,60 (quindicimilioniquattordicimiladuecentosessantanove/60), tali warrant da assegnarsi gratuitamente ai soci in ragione di 1 warrant per ogni azione acquisita in esecuzione dell'aumento di capitale di cui al punto i) che precede.

L'Assemblea ha pertanto deliberato l'emissione di warrant ("Warrant azioni ordinarie 2011-2014") (di seguito i "Warrant"), abbinati ad azioni ordinarie Zucchi collocate presso soci e terzi, nonché l'aumento del capitale sociale mediante emissione, anche in più riprese, di azioni ordinarie (le "Azioni di Compendio"), riservate ai portatori dei Warrant stessi esclusivamente per l'esercizio della facoltà di sottoscrizione loro spettante.

2. I Warrant saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli in regime di dematerializzazione.

I Warrant circoleranno separatamente dalle azioni a cui sono abbinati a partire dalla data di emissione e saranno liberamente trasferibili.

3. I titolari dei Warrant hanno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto di 1 Azione di Compendio per ogni due Warrant posseduti, ad un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,20 (zero virgola venti).

Le Azioni di Compendio potranno essere sottoscritte, in qualsiasi momento, a partire dal [●] e fino al 31 dicembre 2014 ("Periodo di Esercizio"). Le richieste dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui sono depositati i Warrant. Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Compendio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di sottoscrizione, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.

L'emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant che presentano la richiesta entro il 15° giorno (incluso) di ciascun mese del Periodo di Esercizio avranno luogo entro l'ultimo giorno di borsa aperta del mese in cui è presentata la richiesta. L'emissione e la messa a disposizione degli aventi diritto, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant che presentano la richiesta tra il 16° giorno (incluso) e l'ultimo giorno di ciascun mese del Periodo di Esercizio avranno luogo entro il decimo giorno di Borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

Le Azioni di Compendio avranno godimento pari alle azioni Zucchi in circolazione alla data di emissione.

L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione della Società convoca le Assemblee sino al giorno (escluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare - anche in convocazione successiva alla prima - e, comunque, sino al giorno di stacco dei dividendi (escluso) eventualmente deliberati dalle Assemblee medesime. Le sottoscrizioni effettuate fino al giorno precedente la suddetta delibera consiliare restano valide ed assumono effetto da tale data.

I Warrant non esercitati entro il 31 dicembre 2014 perdono di validità.

4. Qualora la Società dia esecuzione entro l'ultima data di emissione delle Azioni di Compendio:

- (i) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con warrant, o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, il prezzo di sottoscrizione sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

( $P_{cum} - P_{ex}$ )

nel quale

- $P_{cum}$  rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto" dell'azione ordinaria Zucchi registrati sul MTA (Mercato Telematico Azionario) della Borsa Italiana S.p.A.;
  - $P_{ex}$  rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" dell'azione ordinaria Zucchi registrati sul MTA (Mercato Telematico Azionario) della Borsa Italiana S.p.A.;
- (ii) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato;
  - (iii) a distribuzione di dividendi straordinari, il prezzo di sottoscrizione sarà diminuito di un importo pari al valore del dividendo;
  - (iv) al raggruppamento o al frazionamento delle azioni, saranno modificati di conseguenza il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant ed il prezzo di sottoscrizione.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione entro il termine ultimo per l'esercizio dei Warrant, diversa da quelle sopra elencate, che produca effetti analoghi a quelli sopra considerati, potrà essere rettificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant e/o il prezzo unitario di sottoscrizione, secondo metodologie di generale accettazione.

Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto al presente punto 4, all'atto dell'esercizio del Warrant spettasse un numero non intero di azioni, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

5. Le informazioni fornite qui di seguito riassumono, ai sensi della legislazione tributaria italiana vigente alla data del presente Regolamento, il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Warrant da parte di alcune tipologie di investitori, residenti e non residenti in Italia. Quanto segue non costituisce un'analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Warrant. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Warrant.

#### Regime impositivo relativo all'assegnazione dei Warrant

L'assegnazione dei Warrant non determina l'emersione di plusvalenze o di minusvalenze in capo all'assegnatario. Ai fini dell'individuazione del costo fiscalmente riconosciuto rilevante per la determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei Warrant si richiamano le indicazioni fornite dal Ministero delle Finanze con la Circolare n. 16/9/674 del 10 maggio 1985 in materia di cessione di diritti di opzione.

#### Regime impositivo delle plusvalenze connesse alla cessione dei Warrant

In base alla normativa vigente le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di warrant di sottoscrizione di partecipazioni in società residenti in Italia con azioni negoziate in mercati regolamentati, se non conseguite nell'esercizio di arti e professioni o di imprese, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria soggetti ad imposizione fiscale con le stesse modalità previste per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie (art. 67 e segg. del d.p.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, si seguito "**Decreto 917**").

Le cessioni di “titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni” (quali i Warrant) sono infatti assimilate alle cessioni di partecipazioni e soggette al medesimo regime fiscale previsto per la cessione di partecipazioni. Il regime di tassazione della plusvalenza varia pertanto a seconda del soggetto che pone in essere la cessione; in particolare:

- a. se la plusvalenza è realizzata da una persona fisica residente in Italia al di fuori dell'esercizio di un'impresa, da società semplici e da soggetti equiparati: (i) la plusvalenza è assoggettata all'imposta sostitutiva del 12,50% se la cessione dei Warrant si riferisce ad una partecipazione “non qualificata”; in tal caso, peraltro, il cedente potrà optare per l'assoggettamento ad imposizione della plusvalenza sulla base dei regimi della dichiarazione del risparmio amministrato o del risparmio gestito, rispettivamente ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997; (ii) la plusvalenza concorre a formare il reddito imponibile per il 49,72% ed è tassata con aliquota progressiva se la cessione dei Warrant si riferisce ad una partecipazione “qualificata” ai sensi dell'art. 68, comma 3, Decreto 917, e del D.M. del 2 aprile 2008.
- b. Se la plusvalenza è realizzata da soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b) del Decreto 917, ovvero da soggetti non residenti per il tramite di una stabile organizzazione in Italia, la plusvalenza è esente da imposizione nella misura del 95% del relativo ammontare nel caso in cui ricorrano le condizioni previste per il regime di *participation exemption* di cui all'art. 87 del Decreto 917. Peraltro, secondo l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 36 del 4 agosto 2004 con riferimento al regime di *participation exemption*, la plusvalenza derivante dalla cessione di diritti di opzione si qualifica per il regime di esenzione solo se il diritto di opzione è ceduto dal proprietario della relativa partecipazione da cui il diritto di opzione deriva. Al contrario, il regime di esenzione non spetta – e trova applicazione il regime di tassazione ordinario – se il diritto di opzione è ceduto da un terzo al quale il diritto di opzione è pervenuto separatamente dalla partecipazione cui il diritto di opzione è collegato. Tale interpretazione trova applicazione anche nel caso in cui oggetto siano i Warrant. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dal regime di *participation exemption* di cui all'art. 87 del Decreto 917, la plusvalenza sarà integralmente soggetta ad imposta, secondo le disposizioni ordinariamente applicabili.
- c. Se la plusvalenza è realizzata da imprenditori individuali e società di persone esercenti attività commerciali, la plusvalenza è soggetta ad imposizione limitatamente al 49,72% del relativo ammontare ai sensi dell'art. 58, comma 2 Decreto 917, e del D.M. del 2 aprile 2008, nel caso in cui ricorrano le condizioni previste per il regime di *participation exemption* di cui all'art. 87 del Decreto 917. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dal regime di *participation exemption* di cui all'art. 87 del Decreto 917, la plusvalenza sarà integralmente soggetta ad imposta secondo le disposizioni ordinariamente applicabili.
- d. Le plusvalenze realizzate da soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del Decreto 917, ovverosia da enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, sono soggette ad imposizione sulla base delle stesse disposizioni applicabili alle persone fisiche residente, cui si rimanda (lettera a. sopra).
- e. Se la plusvalenza è realizzata da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia:
  - la plusvalenza derivante dalla cessione dei Warrant è esente da tassazione in Italia se, congiuntamente, i Warrant (i) sono negoziati in mercati regolamentati e (ii) consentono di sottoscrivere una partecipazione “non qualificata” al capitale o al patrimonio di una società residente quotata in mercati regolamentati, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero delle Finanze nella Circolare n. 207 del 26 ottobre 1999;
  - la plusvalenza derivante dalla cessione dei Warrant concorre a formare la base imponibile per il 49,72% del relativo ammontare ai sensi dell'art. 68, comma 3, Decreto 917, e del D.M. del 2 aprile 2008 (ed è soggetta a tassazione con le aliquote previste a seconda che si tratti di una persona fisica ovvero di società o ente) nel caso in cui si riferisca ad una partecipazione qualificata negoziata in mercati regolamentati.Peraltro, la plusvalenza non è soggetta ad imposizione in Italia nel caso in cui il soggetto cedente risieda in uno Stato che ha concluso con l'Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni ai sensi della quale la tassazione è riservata in via esclusiva allo Stato di residenza del soggetto cedente (in modo conforme a quanto previsto dall'art. 13, comma 5 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato in sede OCSE).

6. Tutte le comunicazioni di Zucchi ai portatori dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in merito alle convocazioni dell'assemblea.

Il presente regolamento può essere modificato a condizione che le modifiche siano approvate con il consenso della maggioranza dei portatori di Warrant.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Per qualsiasi contestazione relativa ai Warrant ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria di Milano.